

Legge regionale 19 giugno 1981, n.53

Interventi per il diritto allo studio

ARTICOLO 1

(Obiettivi)

In conformita' ai principi della Costituzione, dello Statuto regionale toscano e del DPR 24-7-1977, n. 616, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunita' scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della persona, i Comuni intervengono per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo, nonche' sostenere la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative formative e la sperimentazione didattica ed educativa, agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo e l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al lavoro.

ARTICOLO 2

(Scuola materna e dell'obbligo)

Nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vengono attuati i seguenti interventi:

- a) servizio di trasporto, ivi compresi i relativi oneri assicurativi, da realizzarsi anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
- b) servizi di mensa;
- c) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituti, e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, nonche' di pubblicazioni ed altro materiale didattico di uso individuale per gli studenti della scuola media in condizioni economiche disagiate;
- d) sostegno delle attivita' integrative, del processo educativo e di sperimentazione ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517, e del DPR 31-5-1974, n. 419;
- e) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1.

I Comuni provvedono all'erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari, determinando le modalita' per l'acquisto e la distribuzione dei libri stessi.

Ferma restando l'applicazione della legislazione statale relativa all'uso dei libri di testo, qualora il genitore o chi ne fa le

veci rinunci, all'atto dell'iscrizione dell'alunno alla prima classe elementare, alla erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri stessi e' posta a disposizione del Consiglio di circolo per gli interventi di cui alla precedente lett. c). La rinuncia puo' essere revocata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dell'anno scolastico successivo.

ARTICOLO 3

(Scuola secondaria superiore e formazione professionale)

Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali, le Accademie di Belle Arti ed i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quella della formazione professionale, vengono attuati i seguenti interventi:

- a) servizio di trasporto, normalmente mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
- b) servizio di mensa;
- c) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature ed altro materiale didattico di uso collettivo;
- d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 4

(Interventi per studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico)

Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, vengono attuati gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 3 lett. a) e b) ed erogati contributi per l'acquisto di libri di testo.

In mancanza di scuola analoga a quella frequentata in localita' raggiungibile quotidianamente senza eccessivo disagio dalla residenza dello studente, vengono forniti posti gratuiti o semigratuiti in convitti e pensionati, ivi compresi quelli nazionali, ed erogati contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per l'alloggio fuori dalla propria sede di residenza.

I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso.

I relativi bandi devono indicare i benefici offerti, i requisiti richiesti relativi al merito e alle condizioni di disagio, i criteri di priorita' e di preferenza, con particolare riferimento, per cio' che concerne i benefici di cui al secondo comma, alla distanza tra la localita' di residenza e la sede

della scuola frequentata.

I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore e permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

ARTICOLO 5

(Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti)

Al fine di consentire la frequenza della scuola d'obbligo agli alunni che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e sono impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede scolastica, possono essere conferiti posti gratuiti o semigratuiti nei convitti.

I posti sono attribuiti per concorso. Il relativo bando deve indicare, tra l'altro, le modalità per la conferma del beneficio anche per gli anni successivi.

ARTICOLO 6

(Destinatari degli interventi)

Gli interventi di cui ai precedenti articoli sono attribuiti agli studenti delle scuole statali e degli enti territoriali ed ai frequentanti i corsi della formazione professionale gestiti direttamente dagli enti delegati o da questi finanziati.

Tali interventi sono altresì attribuiti ai frequentanti le altre scuole materne e le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro.

Queste ultime istituzioni, per favorire il coordinamento degli interventi per il diritto allo studio da parte dei Comuni, presenteranno agli stessi il programma annuale corredato delle domande degli interessati e, ai fine anno, un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi.

I benefici previsti dagli artt. 4 e 5 sono attribuiti gratuitamente, per un periodo corrispondente alla durata dei corsi di studio, ai figli degli emigrati rientrati in Italia, in deroga alle procedure e ai requisiti previsti dagli stessi articoli.

ARTICOLO 7

(Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi)

I destinatari degli interventi di cui all'art. 2 lett. a) e b) e

all'art. 3 lett. a) e b) usufruiscono degli interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi.

La contribuzione potrà essere differenziata in fasce connesse con il reddito della famiglia dello studente.

Sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti frequentanti le scuole materne e dell'obbligo che versano in condizioni di particolare disagio economico.

Del servizio di mensa organizzato per gli alunni delle scuole materne statali può fruire il personale docente addetto alla loro vigilanza durante la consumazione del pasto.

ARTICOLO 8

(Assistenza socio - sanitaria)

Le Unità Sanitarie Locali attuano gli interventi di assistenza sociale e medico - psichica e di assistenza ai minorati psico - fisici in ogni ordine di scuola secondo quanto disposto dalla LR 12 marzo 1977, n. 18, istitutiva del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva.

ARTICOLO 9

(Programmazione regionale)

Il programma regionale per l'attuazione del diritto allo studio, definito nel quadro del programma regionale di sviluppo economico, determina gli obiettivi generali da conseguire mediante i programmi distrettuali e l'attività dei Comuni, le priorità settoriali e territoriali, l'incidenza minima della contribuzione degli utenti ai costi dei servizi e promuove la definizione dei progetti regionali di intervento di cui al successivo art. 11.

Esso dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilità ed è soggetto ad approvazione annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell'art. 49 della LR 6 maggio 1977, n. 28.

Alla formulazione del programma regionale concorrono i Comuni ed i Consigli scolastici distrettuali secondo le rispettive competenze.

ARTICOLO 10

(Programmazione distrettuale)

I Consigli scolastici distrettuali, con riferimento ai rispettivi territori, elaborano ogni anno entro il mese di marzo ed ai sensi dell'art. 12 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, il programma

generale di intervento per l'anno scolastico successivo.

Il programma distrettuale, tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma regionale, definisce gli obiettivi dell'intervento ed indica le aree prioritarie in cui deve realizzarsi.

ARTICOLO 11

(Progetti regionali di intervento)

Al fine di realizzare un graduale ed organico riequilibrio dell'intervento, il programma regionale per l'attuazione del diritto allo studio definisce i settori e le aree prioritarie nei quali dovranno essere promossi e realizzati progetti regionali di intervento.

Il Consiglio regionale emana direttive specifiche per la formazione dei progetti distrettuali.

Il Consiglio regionale emana direttive specifiche per la formazione dei progetti distrettuali.

I Consigli scolastici distrettuali, d' intesa con i Comuni compresi nel territorio del distretto, elaborano i progetti.

Il

Consiglio regionale, esaminati i progetti distrettuali, definisce il progetto regionale ed il piano di ripartizione dei finanziamenti che vengono assegnati ai Comuni secondo l'indicazione dei progetti distrettuali.

ARTICOLO 12

(Organizzazione e gestione degli interventi)

L'organizzazione degli interventi viene definita ogni anno d' intesa fra i Comuni compresi nel territorio di ogni distretto scolastico entro il mese di maggio con un programma che tiene conto dei livelli di fabbisogno da soddisfare, delle risorse disponibili e delle indicazioni contenute nel programma del Consiglio scolastico distrettuale.

Nelle aree in cui il bacino di utenza degli insediamenti scolastici si estende oltre i confine distrettuali interessando i territori di piu' distretti, le scelte relative all'organizzazione dell'intervento saranno assunte d' intesa con tutti i Comuni degli altri distretti.

La gestione degli interventi e' compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatti salvi la gestione dell'intervento previsto dalla lett. a) del precedente art. 3, che e' compito dei Comuni di residenza degli studenti, e accordi diversi che possano intervenire fra i Comuni dell'ambito

distrettuale o interdistrettuale per particolari esigenze attinenti la funzionalità ed economicità dell'intervento anche in relazione alle situazioni di cui al precedente comma.

È compito del Comune di residenza l'erogazione degli interventi a favore degli studenti che, per la particolare ubicazione del Comune di provenienza, frequentano le scuole situate in regioni contermini nelle quali trova applicazione il principio della residenza.

All'organizzazione ed alla gestione degli interventi per i frequentanti i corsi di formazione professionale, provvede l'Ente delegato secondo le modalità previste dai primi due commi del presente articolo.

ARTICOLO 13

(Contributi ai Consigli scolastici distrettuali)

Al fine di sostenere l'attività di documentazione e di ricerca riguardante la programmazione del diritto allo studio, la Regione assegna un contributo ai Consigli scolastici distrettuali.

Il Programma di finanziamento viene definito annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle richieste dei Consigli scolastici distrettuali e previa relazione al Consiglio regionale.

ARTICOLO 14

(Ripartizione dei finanziamenti regionali)

Il finanziamento per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 sono ripartiti fra i Comuni sulla base dei seguenti parametri:

- a) il 40% in proporzione diretta al numero dei frequentanti le scuole di ogni ordine e grado con sede nel territorio comunale;
- b) il 10% in proporzione diretta al numero degli studenti che frequentano scuole secondarie superiori con sede in Comune diverso da quello di residenza;
- c) il 20% in proporzione diretta al rapporto fra popolazione residente in nuclei e case sparse e popolazione totale residente in ciascun Comune;
- d) il 30% in proporzione inversa alle condizioni socio economiche del territorio di ciascun Comune.

Le condizioni socio - economiche di cui alla lett. d) del comma precedente, sono determinate in base agli specifici indicatori che saranno adottati dal Consiglio regionale.

Per le ripartizioni di cui alle lett. a), b), c) del comma precedente vengono utilizzati gli ultimi dati disponibili.

Al riparto dei finanziamenti provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 15

(Finanziamento degli interventi)

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fara' fronte, per l'anno 1981, con gli stanziamenti previsti dai Capitoli 11000, 11020, 11040, 11060.

Per gli anni successivi al 1981 sono istituiti nuovi capitoli di spesa con la denominazione sottoindicata, al finanziamento dei quali sara' provveduto con le singole leggi di Bilancio:

- Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della LR 19 giugno 1981, n. 53;
- Contributi ai Consigli scolastici distrettuali di cui all'art. 13 della LR 19 giugno 1981, n. 53;

Gli interventi nella fascia della formazione professionale sono finanziati con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale di delega in materia.

ARTICOLO 16

(Norma finale)

La presente legge entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1981/82. A partire da tale data sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 71 e 24 maggio 1980, n. 66.

La gestione dell'intervento previsto dalla lett. a) del precedente art. 3 competera' ai Comuni di residenza degli studenti a partire dal 1 gennaio 1982.

Per il periodo settembre - dicembre 1981 la gestione dell'intervento continua a far carico ai Comuni sede di scuola media superiore.